



POLICY DEL SISTEMA WHISTLEBLOWING DI ATENEIO

Premessa

Con il termine «*whistleblowing*» - denominazione anglosassone che, pur non avendo una traduzione in lingua italiana, letteralmente significa «*soffiare nel fischiello*» - si indica la segnalazione di illeciti o irregolarità, riscontrati in ambito lavorativo, commessi contro l'interesse dell'azienda o dell'ente in cui si lavora o contro l'interesse pubblico.

Il *whistleblowing* nasce negli anni Novanta come una *best practice* di origine aziendale, ma è stato riconosciuto in seguito in diversi ordinamenti nazionali quale importante strumento per combattere e prevenire comportamenti illeciti o irregolari perpetrati all'interno di istituzioni ed imprese.

In tal senso, il *whistleblowing* rappresenta uno strumento piuttosto diffuso all'estero, soprattutto nei Paesi anglosassoni e scandinavi, e che in Italia resta ancora relativamente poco conosciuto.

Si tratta, soprattutto, di uno strumento di potenziale particolare rilevanza nell'ambito di una effettiva ed efficace lotta alla corruzione e prevenzione della stessa. Alla base dell'esigenza di un intervento legislativo in merito vi è la constatazione che chi denuncia casi di "corruzione", non soltanto potrebbe non essere protetto all'interno dell'organizzazione di appartenenza, ma potrebbe finire col mettere a rischio, a causa della segnalazione, la propria posizione.

1. Generalità. La segnalazione di condotte illecite all'interno dell'ambiente di lavoro (whistleblowing) nella pubblica amministrazione

1.1. L'introduzione di un'adeguata tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite si deve alla legge 6 novembre 2012, n. 190, limitatamente all'ambito della pubblica amministrazione.

1.2. L'art. 1, co. 51, della legge predetta, ha infatti inserito l'art. 54-bis nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che: «*fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia*».



1.2.1. La disposizione richiamata delinea una protezione generale e astratta: essa va completata con concrete misure di tutela del dipendente, il quale - per effettuare la propria segnalazione - deve poter fare affidamento su una protezione effettiva ed efficace che eviti una esposizione a misure discriminatorie.

1.3. L'attuale Piano nazionale anticorruzione (PNA) riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala condotte illecite tra le azioni e le misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, in particolare fra quelle obbligatorie in quanto disciplinate direttamente dalla legge.

2. Soggetti destinatari della tutela, riservatezza e altri obblighi di denuncia

2.1. L'art. 54-bis si riferisce esclusivamente ai dipendenti dell'Università e presuppone l'identificazione del soggetto segnalante il cui nominativo deve essere, comunque, mantenuto riservato.

2.2. Nella nozione di dipendente sono compresi tanto i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto privato quanto, compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti, i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto pubblico.

2.3. Resta ferma la distinta disciplina relativa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati da un vero e proprio dovere di riferire senza ritardo anche, ma non solo, fatti di corruzione, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del codice penale.

2.4. La norma contenuta nell'art. 54-bis, oltre ad avere un ambito soggettivo e oggettivo più ampio rispetto all'obbligo di cui al precedente punto 2.3, è rivolta in particolare a definire il regime di tutela dei segnalanti, dipendenti pubblici, a cura dei soggetti a cui la segnalazione può o deve essere inoltrata.

2.5. La segnalazione di condotte illecite di cui all'art. 54-bis non sostituisce pertanto, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità Giudiziaria.

2.6. La segnalazione di condotte illecite di cui all'art. 54-bis consente inoltre all'Università di svolgere le opportune valutazioni sul funzionamento delle misure di prevenzione della corruzione adottate ai sensi della legge 190/2012 e di acquisire elementi per rafforzarne l'efficacia.

2.7. L'art. 54-bis impone all'Università di assicurare la riservatezza dell'identità di chi si espone in prima persona: a tal fine il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.



2.7.1. La garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità: non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma come «dipendente pubblico che segnala illeciti», quella del soggetto che, nell'inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile.

2.7.2. La *ratio* della norma è infatti nel senso di assicurare la tutela del dipendente, mantenendo riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da dipendenti pubblici individuabili e riconoscibili.

2.8. L'Università può prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate, cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

2.9. L'invio di segnalazioni anonime e la loro trattazione avviene, comunque, attraverso canali distinti e differenti rispetto alle segnalazioni nominative

2.10. Occorre poi considerare che nell'Università operano anche soggetti che non possono essere ricompresi fra i dipendenti ma che pure svolgono la propria attività professionale all'interno dei pubblici uffici.

2.10.1. Ci si riferisce, in particolare, ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Università.

2.11. Con riguardo a queste tipologie di soggetti, il Codice di comportamento dei dipendenti della Sapienza prevede l'estensione, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta che lo stesso Codice stabilisce per i dipendenti, e a tale fine prevede che siano inseriti negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

2.12. In considerazione del ruolo che questi soggetti rivestono all'interno delle amministrazioni, è possibile offrire loro una qualche forma di impegno alla riservatezza qualora questi intendano esporsi in prima persona per segnalare fatti illeciti in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative.

2.12.1. A legislazione vigente, vi è solo l'opportunità e non un obbligo che l'Università introduca per le categorie di soggetti sopra considerati impegni di riservatezza del Responsabile della prevenzione della corruzione analoghi a quelli osservati per i dipendenti.

2.13. In ogni caso, l'estensione volontaria a dette categorie di soggetti di specifici impegni di riservatezza in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione,



non implica l'estensione agli stessi anche delle tutele assicurate ai dipendenti dall'art. 54-bis.

2.14. Nel sistema informatizzato introdotto dalla Sapienza Università di Roma, pertanto, si è previsto che possano segnalare illeciti e irregolarità anche altre categorie peculiari del contesto universitario o anche soggetti esterni.

2.14.1. Quindi possono accedere al servizio informatizzato della Sapienza con le stesse garanzie tecniche di riservatezza, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- professori, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato;
- professori e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato di altro Ateneo con affidamento didattico presso la Sapienza;
- docenti a contratto;
- personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato, ivi compresi i collaboratori linguistici e lettori di madrelingua;
- assegnisti di ricerca;
- dottorandi di ricerca;
- tutor didattici;
- specializzandi;
- studenti;
- cittadini estranei alla comunità universitaria.

3. Oggetto e contenuto della segnalazione del dipendente

3.1. Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 54-bis comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo* (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro).

3.2. Le condotte illecite segnalate dal dipendente, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «*in ragione del rapporto di lavoro*» e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù



dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

3.3. Non sono soggette alla tutela dell'art. 54-bis le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'Università svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

3.4. Non è invece necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato; in questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche.

3.5. In particolare la segnalazione deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- la narrazione dell'episodio e/o la descrizione dei principali elementi di fatto relativi alla situazione a cui la segnalazione si riferisce;
- i nominativi di possibili testimoni del fatto;
- l'eventuale possesso di documentazione che possa dimostrare l'accaduto o che sia comunque utile a tal fine.

4. Tutela accordata al dipendente

4.1. Il dipendente che segnala condotte illecite va tenuto esente, ai sensi dell'art. 54-bis, da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di « *misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia*».

4.1.1. La norma, in sostanza, è volta a proteggere il dipendente che, per via della propria segnalazione, rischi di vedere compromesse le proprie condizioni di lavoro.

4.2. Come previsto dall'art. 54-bis la predetta tutela trova un limite nei « *casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile*» e si applica dunque quando il comportamento del pubblico dipendente che segnala non integri un'ipotesi di reato di calunnia o diffamazione ovvero sia in buona fede, da intendersi come mancanza da parte sua della volontà di esporre quello che, nelle norme internazionali, viene definito un " *malicious report*".

4.3. La tutela non trova, invece, applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa.



4.4. La cessazione della tutela del segnalante contro le “*misure [...], dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia*” discende dall'accertamento delle responsabilità in sede penale (per calunnia o diffamazione) o civile (per responsabilità *ex art. 2043 del codice civile*) e, quindi, è necessaria a tal fine una pronuncia giudiziale almeno in primo grado sfavorevole al segnalante.

4.5. Ai sensi dell'art. 54-bis, l'Università è tenuta a garantire nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, la riservatezza dell'identità del segnalante.

4.5.1. La norma fornisce già un'indicazione specifica disponendo che, se l'addebito contestato si fonda su altri elementi e riscontri oggettivi in possesso dell'Università o che la stessa abbia autonomamente acquisito a prescindere dalla segnalazione, l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo consenso.

4.6. Quando la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare si basa unicamente sulla denuncia del dipendente, colui che è sottoposto al procedimento disciplinare può accedere al nominativo del segnalante, anche in assenza del consenso di quest'ultimo, solo se ciò sia “assolutamente indispensabile” per la propria difesa.

4.7. Spetta al Rettore, al Collegio di Disciplina o al Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari, per le rispettive competenze, valutare, su richiesta dell'interessato, se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa.

4.8. In ogni caso, sia in ipotesi di accoglimento dell'istanza, sia nel caso di diniego, il Rettore, il Collegio di Disciplina o il Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari devono adeguatamente motivare la scelta come previsto dalla legge 241/1990.

4.9. È opportuno, comunque, che il Rettore, il Collegio di Disciplina o il il Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari vengano a conoscenza del nominativo del segnalante solamente quando il soggetto interessato chieda sia resa nota l'identità dello stesso per la sua difesa.

4.10. Gravano sul Rettore, sul Collegio di Disciplina o sul Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari, e sui loro collaboratori gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile della prevenzione della corruzione e gli eventuali componenti del gruppo di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione, ove istituito.

4.11. Ai sensi dell'art. 54-bis la segnalazione nominativa del dipendente, con la relativa documentazione allegata, è comunque sottratta all'accesso amministrativo previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990.



5. Modalità per la gestione delle segnalazioni

5.1. Il procedimento per la gestione delle segnalazioni ha come scopo precipuo quello di proteggere la riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase (dalla ricezione alla gestione successiva), anche nei rapporti con i terzi cui l'Università dovesse rivolgersi per le verifiche o per iniziative conseguenti alla segnalazione.

5.2. Al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, il flusso di gestione delle segnalazioni deve avviarsi con l'invio della segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.

5.2.1. Infatti, a livello amministrativo, il sistema anticorruzione disciplinato nella legge 190/2012 fa perno proprio sul Responsabile, cui è affidato il delicato e importante compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi.

5.3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione è, dunque, il soggetto funzionalmente competente a conoscere di eventuali fatti illeciti anche al fine di predisporre, di conseguenza, le misure volte a rafforzare il Piano di prevenzione della corruzione, pena, peraltro, l'attivazione di specifiche forme di responsabilità nei suoi confronti.

5.3.1. I dati rilevati attraverso le segnalazioni e le istruttorie, infatti, possono fornire importanti informazioni di tipo generale (ad esempio, concernenti le tipologie di violazioni segnalate) dalle quali desumere elementi per l'identificazione delle aree critiche sulle quali intervenire in termini di miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema di prevenzione della corruzione per aggiornare o integrare la mappa dei rischi del Piano di prevenzione della corruzione della Sapienza, il Codice di comportamento e/o il Codice etico, nonché per prevedere nuovi o diversi strumenti di risposta.

5.4. Si ricorda, inoltre, che i dati e i documenti oggetto della segnalazione, che potrebbero anche essere o contenere dati sensibili, devono essere trattati comunque nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

5.5. Qualora le segnalazioni riguardino condotte illecite del Responsabile della prevenzione della corruzione, gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'ANAC.

5.6. Se una segnalazione di illecito viene indirizzata, in modalità cartacea o via mail, al diretto superiore del segnalante, tale segnalazione deve essere tempestivamente inoltrata al Responsabile della prevenzione della corruzione nel rispetto della garanzia di riservatezza (inoltrandolo la segnalazione chiusa in doppia busta, scrivendo sulla busta "riservata personale", con le modalità di cui al successivo punto 5.11).



5.6.1. In tal caso, gravano sul diretto superiore del segnalante e sui suoi collaboratori gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile della prevenzione della corruzione e gli eventuali componenti del gruppo di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione, ove istituito.

5.7. Per tutelare il dipendente che segnala gli illeciti e garantire quindi l'efficacia del processo di segnalazione, il sistema di gestione delle segnalazioni della Sapienza è in grado di:

- gestire le segnalazioni in modo trasparente attraverso un *iter* procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;
- tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;
- tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l'identità di eventuali soggetti segnalati;
- consentire al segnalante, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria;

5.8. Nel sistema di gestione delle segnalazioni della Sapienza sono state inoltre introdotte opportune cautele al fine di:

- separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione;
- non permettere a soggetti diversi dal Responsabile della prevenzione della corruzione di risalire all'identità del segnalante se non nell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato;
- mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa.

5.9. Ai fini della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, la gestione delle segnalazioni realizzata attraverso l'ausilio di procedure informatiche è preferibile a modalità di acquisizione e gestione delle segnalazioni che comportino la presenza fisica del segnalante o l'invio di documentazione cartacea, e la comunicazione dell'iniziativa al pubblico dovrà porre in adeguata evidenza tale preferibilità

5.10. Presso la Sapienza sono pertanto possibili le seguenti modalità di segnalazione:

- a. *Cartacea;*
- b. *Informatizzata.*

5.11. La segnalazione cartacea deve essere inviata o fatta pervenire al Responsabile della prevenzione della corruzione *pro tempore* della Sapienza (attualmente il dott. Andrea Putignani) - Piazzale Aldo Moro 5 – 00185 Roma in busta chiusa, scrivendo



sulla busta “riservata personale”. All’interno della busta dovranno essere inserite due buste, una contrassegnata come “Dati del segnalante” e contenente il Modello 1) *Dati del segnalante* allegato al presente documento, debitamente compilato, l’altra contrassegnata come “Dati segnalazione” e contenente il Modello 2) *Dati segnalazione* allegato al presente documento, debitamente compilato.

5.10.1. Eventuali altre modalità di segnalazione di condotte illecite (ad esempio, attraverso e-mail indirizzata a segnalazioneilleciti@uniroma1.it) saranno assimilate nella trattazione alla segnalazione cartacea e dovranno parimenti utilizzare, debitamente compilati, il Modello 1) *Dati del segnalante* e il Modello 2) *Dati segnalazione*, allegati al presente documento.

5.12. Per la segnalazione informatizzata deve essere utilizzato l’apposito applicativo disponibile all’indirizzo: <http://segnalazioni.uniroma1.it/>, selezionando una delle due opzioni possibili:

a. *Anonima:*

5.12.1. Nella modalità Anonima l’utente deve richiedere le credenziali d’accesso personali con le quali può accedere al sistema e compilare il modulo della segnalazione. Le credenziali sono visibili solo sullo schermo dell’utente al momento della richiesta e non sono né riproducibili né recuperabili. Solo attraverso queste credenziali è possibile, per l’utente, rientrare nell’applicativo sia per verificare lo stato della segnalazione, sia per controllare se ci sono richieste di contatto da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione. In questa modalità non sono richiesti i dati personali del segnalante.

b. *Nominativa:*

5.12.2. Con la modalità Nominativa l’utente non ha bisogno di richiedere credenziali per effettuare la segnalazione. In fase di compilazione del modulo, l’utente deve necessariamente indicare uno o più recapiti per poter essere eventualmente contattato dal Responsabile della prevenzione della corruzione se quest’ultimo ne riscontrasse la necessità. Alla fine della procedura d’inoltro della segnalazione, l’utente visualizza sullo schermo le credenziali associate a questa segnalazione, che deve utilizzare per controllare lo stato della segnalazione o verificare se ci siano richieste di contatto da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione.

5.13. La peculiarità dell’applicativo Sapienza (messo a punto in collaborazione con una *spin-off* della Sapienza) sta proprio nel consentire la segnalazione del fatto illecito anche in via del tutto anonima e senza il necessario inserimento di un account di posta elettronica di lavoro o personale.

5.13.1. Infatti, il “modulo” che deve essere compilato da parte del segnalante è creato direttamente dall’applicazione al suo interno e pertanto è sufficiente salvare le modifiche effettuate a fine compilazione.



5.14. Di conseguenza, nella segnalazione anonima, nell'impossibilità anche potenziale di contattare direttamente il segnalante, le comunicazioni tra quest'ultimo ed il Responsabile della prevenzione della corruzione possono avvenire esclusivamente all'interno dell'applicativo, a maggiore garanzia dell'utenza.

5.15. La modalità anonima può fornire, inoltre, un valido strumento di segnalazione a coloro che non sono riconducibili allo *status* di "dipendente pubblico" e quindi non sono destinatari della tutela prevista dall'art. 54-bis; gli studenti e gli altri soggetti che fruiscono dei servizi offerti dalla Sapienza, possono perciò segnalare fatti illeciti con tali modalità.

5.16. Alle pagine 13-16 sono riprodotte alcune schermate grafiche dell'interfaccia di segnalazione informatizzata.

6. Tempistica di trattazione delle segnalazioni

6.1. Quanto alla tempistica di trattazione delle segnalazioni ricevute, si propone la seguente *policy*.

6.2. Ricevuta la segnalazione, cartacea o informatizzata, anonima o nominativa, Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

- procede ad una valutazione preliminare di quanto segnalato entro 30 giorni dalla segnalazione e all'esito archivia le segnalazioni non circostanziate e/o manifestamente infondate dandone comunicazione al segnalante e, ove all'esito di tale valutazione ritenga la segnalazione circostanziata e non manifestamente infondata:
 - ne cura l'istruttoria rispettando la tutela della riservatezza e il principio di imparzialità nell'interesse generale e di tutte le parti coinvolte;
 - valuta i fatti;
 - chiede chiarimenti, inclusa l'audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti;
 - può richiedere al Direttore Generale la nomina di una Commissione ispettiva interna;
 - utilizza il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche di rischio di cui al Piano di prevenzione della corruzione della Sapienza, in un'ottica di miglioramento della qualità ed efficacia del sistema di prevenzione della corruzione.

6.3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, all'esito dell'istruttoria di cui sopra può decidere, entro 90 giorni dalla valutazione preliminare, di archiviare la segnalazione qualora non si rilevino gli estremi di violazioni.

6.4. In caso contrario il Responsabile della prevenzione della corruzione:



- predisporre gli interventi organizzativi necessari per rafforzare le misure di prevenzione della corruzione nell'ambito in cui è emerso il fatto segnalato;
- inoltra il contenuto della segnalazione e gli esiti dell'investigazione, evidenziando che si tratta di una segnalazione su cui c'è una rafforzata tutela della riservatezza:
 - ai soggetti interni competenti per l'adozione di eventuali provvedimenti (Rettore, Ufficio procedimenti disciplinari e/o responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto, Commissione Etica);
 - a soggetti terzi esterni, se rileva la loro competenza (Autorità giudiziaria, Corte dei Conti).

6.5. La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti interni o terzi esterni.

6.5.1. Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'Università dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

6.6. I soggetti interni all'Università, cui sono stati inoltrati il contenuto della segnalazione e gli esiti dell'investigazione, informano il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

6.7. Nel caso di trasmissione all'Autorità giudiziaria e alla Corte dei conti la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis.

6.8. Il Responsabile della prevenzione della corruzione può anche avvalersi, per la trattazione delle segnalazioni, di un eventuale gruppo di supporto dedicato, i cui componenti, con competenze multidisciplinari, devono essere chiaramente identificati eventualmente in un'apposita Disposizione del Direttore Generale

6.8.1 In tal caso i componenti del gruppo sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il Responsabile della prevenzione della corruzione. Di tale gruppo di supporto non possono far parte i componenti dell'Ufficio procedimenti disciplinari.

6.92. Il Responsabile della prevenzione della corruzione informa gli Organi collegiali sul numero e sugli esiti delle segnalazioni pervenute, nella propria relazione annuale.

F.to Il responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza